

**Capitolato di gara per l'affidamento dei servizi finalizzati alla gestione di un Sistema pubblico di housing e cohousing temporanei in favore di persone in condizione di grave marginalità.**

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto.**

L'appalto di cui al presente capitolato riguarda la gestione di servizi di housing/cohousing temporaneo in favore di persone in condizione di grave marginalità, da realizzare presso immobili di proprietà del Comune di Firenze o nella disponibilità di quest'ultimo, in attuazione di due progetti PNRR afferenti alla Missione 5, Componente 2, sub- investimento 1.3.1.

I due progetti PNRR di cui sopra prevedono la ristrutturazione e riqualificazione di due immobili di proprietà del Comune di Firenze da adibire a housing/cohousing temporaneo e la gestione dei relativi servizi. I due immobili consistono in una struttura di cohousing con servizi in comune situata a Firenze, in via Pier Capponi n. 16, con una capacità complessiva e orientativa accoglienza di 26 posti e in un edificio con tre appartamenti da adibire a cohousing con servizi in comune situato a Firenze, via dell'Anconella n. 1, con una capacità complessiva e orientativa accoglienza di 12 posti. La conclusione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei suddetti immobili è, al momento, prevista per il mese di gennaio 2026. Le accoglienze caratterizzanti il presente appalto svolgono, pertanto, anche funzione di soluzione alloggiativa ponte nelle more della disponibilità dei suddetti immobili.

L'appalto è suddiviso nei due lotti distinti di seguito rappresentati, ciascuno collegato a uno dei due progetti PNRR di cui sopra:

1. **Lotto 1**, al quale sono ricondotti i servizi da attivare con riferimento ai seguenti immobili:

<b>Immobili (una struttura di cohousing e 11 appartamenti diffusi)</b>	<b>Capacità complessiva e orientativa di accoglienza</b>
Struttura di cohousing denominata "Meoste", situata a Bagno a Ripoli (FI), via Giusani n. 39	24
n. 2 appartamenti situati a Firenze, via Guido Monaco n. 15.	10
n. 5 appartamenti situati a Scandicci (FI), via della Pace Mondiale n. 20 e n. 42	20
n. 3 appartamenti situati a Prato, via Righi n. 57/C e n. 65	10
n. 1 appartamento situato a Sesto Fiorentino (FI), via Togliatti n. 14	4

2. **Lotto 2**, al quale sono ricondotti i servizi da attivare con riferimento ai seguenti immobili:

<b>Immobili (23 appartamenti diffusi)</b>	<b>Capacità complessiva e orientativa di accoglienza</b>
n. 16 appartamenti situati a Firenze, via Toscanini n. 23/A, n. 25 e n. 27	35
n. 4 appartamenti situati a Firenze, via Canova n. 116/28 e n. 116/29	14

n. 1 appartamento situato a Firenze, via Togliatti n. 10	4
n. 2 appartamenti situati a Firenze, viuzzo delle Case Nuove, n. 8 e n. 18	9

Il lotto 1 è associato al progetto PNRR con CUP H14H22000510006.

Il lotto 2 è associato al progetto PNRR con CUP H14H22000460006.

In corso di esecuzione, gli immobili oggetto di ristrutturazione e riqualificazione di cui sopra potranno andare a integrare e/o in parte sostituire gli immobili sopra elencati (l'immobile di via Pier Capponi con riferimento al lotto 1 e l'immobile di via dell'Anconella con riferimento al lotto 2), se del caso attivando l'opzione di incremento delle prestazioni di cui all'articolo 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 (cd. quinto d'obbligo).

## **Art. 2 Finalità e prestazioni richieste**

Il Comune di Firenze è titolare di due progetti PNRR afferenti alla Missione 5, Componente 2, sub-investimento 1.3.1 per la realizzazione di interventi di housing first/temporaneo con l'obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale in favore dei quali attivare un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato

I progetti si configurano come un rafforzamento del sistema integrato delle accoglienze temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze che è centrato su una filiera di servizi multilivello basati su un modello di intervento graduale delle azioni socioassistenziali, integrato con azioni di housing first e temporaneo e di co-housing, secondo i livelli di bisogno espressi del destinatario.

I progetti PNRR intendono consolidare e rafforzare il sistema di accoglienze basato su appartamenti volano indipendenti e varie forme di co-housing e/o condomini sociali con servizi in comune, orientato verso obiettivi di autonomia e di piena inclusione sociale per i cittadini/nuclei coinvolti. Tutti gli utenti accolti devono avere un progetto di sostegno e accompagnamento all'abitare elaborato dai Servizi Sociali.

Consolidare e rafforzare un sistema di accoglienza di tale natura consente di rispondere in modo più coerente ai bisogni emergenti dei cittadini consolidando e potenziando l'attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza con gli altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa (servizi per l'inclusione sociale).

I progetti PNRR in questione sono finalizzati, in via principale, sul versante degli investimenti, sulla riqualificazione di due immobili comunali da destinare a servizi di co-housing temporaneo. Nelle more del completamento dei lavori di riqualificazione, il Comune ha individuato, quale soluzione ponte per l'accoglienza dei destinatari, una struttura di co-housing di sua proprietà denominata Meoste, situata in Bagno a Ripoli, e 34 appartamenti diffusi di sua proprietà situati sul territorio cittadino e di Comuni del circondario.

Le attività affidate rientrano nell'ambito delle azioni poste in essere dal comune di Firenze volte al rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale con particolare riferimento a quello derivante dall'assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei seguenti principi:

- *“la casa prima di tutto come diritto umano di base”* ed il diritto all'alloggio, come definito dalla normativa regionale (LR 41/2005 - Art. n. 58) nell'ambito delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, nei termini dei servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza, in coerenza con il paradigma del **“Housing First / Housing temporaneo”**;
- *“case management”* cioè, la presa in carico della persona e l'accompagnamento ai servizi sociosanitari attraverso un approccio d'inclusione attiva integrato, multidimensionale, multiprofessionale.

Il gestore deve realizzare percorsi integrati, multidimensionali, multiprofessionali di accompagnamento all'abitazione e all'autonomia. I percorsi devono mettere in campo diverse

tipologie di intervento, modulabili e differenziati a seconda dei bisogni della persona presa in carico, integrati con i servizi gestiti dal Comune o con altre misure di carattere regionale o nazionale, dando priorità alla progettazione di percorsi di reinserimento e puntando sulle capacità di autonomia e autodeterminazione.

L'obiettivo è una progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte dei soggetti dove al crescere dell'autonomia diminuisce l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che la persona in condizione di grave marginalità possa – se opportunamente sostenuta – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

Il gestore deve assicurare le necessarie professionalità, come dettagliate di seguito, formate ed abilitate che permettano un approccio multidisciplinare alle situazioni di disagio.

Il gestore, sotto il coordinamento e la direzione dei Servizi Sociali del Comune di Firenze, deve porre in essere interventi differenziati che prevedano il coinvolgimento sia di soggetti pubblici, sia del terzo settore presenti sul territorio, per garantire una presa in carico globale e superando la frammentazione delle competenze specifiche.

Il servizio si articola in molteplici prestazioni personalizzate, da erogare in collaborazione con i servizi sociali professionali volti a garantire la fuoruscita degli ospiti dal sistema di accoglienza in un'ottica d'autonomia.

Il gestore deve realizzare percorsi integrati, multidimensionali, multiprofessionali di accompagnamento all'abitazione e all'autonomia.

Il gestore deve assicurare le necessarie professionalità, come dettagliate negli articoli che seguono, formate ed abilitate che permettano un approccio multidisciplinare alle situazioni di disagio.

Il gestore, sotto il coordinamento e la direzione dei Servizi Sociali del comune di Firenze, deve porre in essere interventi differenziati che prevedano il coinvolgimento sia di soggetti pubblici, sia del terzo settore, presenti sul territorio per garantire una presa in carico globale e superando la frammentazione delle competenze specifiche.

Il gestore si impegna, sotto la direzione e il coordinamento del Comune, alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti sul territorio pubblici (centri per l'impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, favorendo, ove necessario, la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai diversi soggetti a diverso titolo competenti in materia.

Nell'ambito della gestione del servizio, il gestore aggiudicatario può attivare, previo accordo con il Comune, misure di supporto alla realizzazione dei progetti di accoglienza, finalizzate a promuovere, nell'ambito dello sviluppo del progetto personalizzato, l'autonomia abitativa e/o lavorativa degli interessati e a sostenere, con riferimento agli appartamenti diffusi, nei casi in cui si renda necessario, i costi delle utenze, degli oneri condominiali ordinari e/o di interventi di manutenzione ordinaria.

### **ART. 3 Destinatari dell'intervento**

**Destinatari.** Sono destinatari diretti del servizio i soggetti compresi coppie e nuclei familiari e/o monogenitoriali residenti nel Comune di Firenze o comunque presenti sul territorio comunale, in condizione di svantaggio e di emarginazione sociale, in stato di povertà e di vulnerabilità abitativa.

Il gestore non può rifiutare l'ingresso sistema pubblico di housing temporaneo a nessuno dei soggetti che sono inseriti dal comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull'ingresso dell'ospite è del Comune.

Il periodo permanenza delle persone accolte è stabilito nel progetto personalizzato predisposto dal servizio sociale.

**Compartecipazione.** Nell'ambito del progetto personalizzato condiviso con l'utente può essere stabilita una quota di compartecipazione ai costi di gestione della sua accoglienza.

### **ART. 4 Immobili destinati al sistema pubblico di housing temporaneo**

Il Sistema pubblico di housing temporaneo è organizzato nei due lotti di cui all'articolo 1.

Il **lotto 1** è caratterizzato dalla presenza di una importante struttura adibita a cohousing, denominata Meoste, e da 11 appartamenti diffusi.

Il **lotto 2** è caratterizzato dalla presenza di 23 appartamenti diffusi.

La struttura Meoste è composta da un sottoscala, una lavanderia, due terrazzi, due cucine e 10 camere con bagno privato al primo piano più una camera adibita a ufficio e tre camere con bagno privato al piano secondo. Tale struttura è data in consegna al gestore aggiudicatario insieme ai beni mobili che vi sono collocati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Gli appartamenti sono dati in consegna direttamente alle persone che vi sono accolte, che il gestore supporta con riferimento alle manutenzioni ordinarie e, nei casi in cui si renda necessario, con riferimento ai costi delle utenze e/o degli oneri condominiali,

Il gestore ne garantisce l'utilizzo ai soli fini e per gli scopi del presente capitolato e nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- a) sono vietate al gestore utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato;
- b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui alla presente capitolato;
- c) per tutta la durata del periodo d'uso il gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad essa affidati;
- d) i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Per l'adeguata accoglienza degli ospiti, la struttura deve essere dotata, a cura del gestore dei seguenti arredi, qualora non già presenti tra quelli consegnati:

- a) **Locali destinati all' accoglienza:** letti completi di materasso, biancheria piana e coperte, una sedia, un tavolo, un frigorifero e un armadietto.
- b) **Spazio destinato alla socializzazione.** Arredi funzionali allo svolgimento di attività di socializzazione.

Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione ordinaria relative alla tenuta dell'immobile in perfetto stato d'efficienza ivi compresi la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti nell'immobile esistenti (impianto idrotermosanitario compresa la caldaia, impianto elettrico compreso la relativa centralina/e ed ascensore).

Il gestore deve effettuare gli interventi di verifica e di eventuale manutenzione volta a garantire la piena fruibilità della struttura secondo le modalità e la periodicità previsti nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione (P.D.I.) che sarà fornito dal Comune.

Il gestore si impegna a garantire anche l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari.

Il comune effettuerà verifiche periodiche volte ad accertare l'esatto adempimento di quanto previsto nel piano annuale di manutenzione.

Il gestore garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto della normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti. A tal fine, copia della relativa certificazione deve essere consegnata al comune.

Sono a carico del gestore le spese telefoniche e condominiali ove dovute, il rimborso della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI), o di altro tributo a tale scopo istituito, qualora i locali in oggetto fossero considerati assoggettati.

Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di "datore di lavoro".

I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per gli ospiti. Inoltre, sono organizzati prevedendo una partecipazione attiva delle persone accolte.

Il gestore deve provvedere alla stipula a proprio nome dei contratti di somministrazione di acqua, luce e gas e provvedere al pagamento dei consumi, ivi compresa la quota condominiale, ove dovuta.

Il gestore assicura la cura dei beni mobili presenti nella struttura. Il gestore provvede, altresì, a

propria cura e spese, all'acquisto di beni di consumo aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente capitolato.

Il gestore deve garantire i requisiti organizzativi e di qualità previsti, per le strutture di accoglienza di cui all'art.22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41, dal regolamento approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 2/R del 2018.).

In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l'attività ivi compresi eventuali siti web, il gestore deve riportare la seguente dicitura **“Struttura per l'accoglienza del Comune di Firenze – servizi finanziati tramite fondi PNRR”**, oltre al logo del comune di Firenze al logo riferito ai progetti PNRR.

#### **Art. 5 Funzioni del Coordinatore e degli educatori**

**Coordinatore.** Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, distribuendo il monte ore previsto per la figura del coordinatore in modo adeguatamente uniforme a copertura dell'intero periodo.

**Compiti del coordinatore.** Il coordinatore ha il compito di supervisionare gli educatori e gli altri operatori nella presa in carico integrata degli utenti accolti, individuando i compiti da eseguire e le procedure da operare. Collabora con i servizi sociali del Comune per individuare soluzioni di superamento della situazione di disagio socio-abitativo.

Il coordinatore ha il compito di assicurare una gestione unitaria del progetto, secondo le linee guida stabilite dal capitolato e di valutare periodicamente con il servizio sociale professionale del Comune l'andamento del progetto, in particolare: la gestione degli ingressi, la permanenza all'interno delle strutture, nonché le dimissioni dell'ospite.

Verifica la corretta e completa attuazione dei progetti d'inclusione, segnalando agli educatori e agli altri operatori eventuali modifiche e integrazioni.

**Educatori.** Gli educatori, in accordo con quanto predisposto in sede di équipe multidisciplinare, aiutano gli utenti a sviluppare la propria autonomia e responsabilità, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi il più possibile rispondenti alle loro esigenze.

Gli Educatori coadiuvano l'assistente sociale nella predisposizione del progetto d'inclusione attiva, ne curano l'attuazione e partecipano alle riunioni dell'équipe multidisciplinare per l'attuazione del progetto.

Gli educatori si raccordano con il progetto “Aliseo” e con gli altri progetti di accompagnamento all'inclusione e al lavoro attivi sul territorio per l'individuazione delle soluzioni occupazionali e/o d'inclusione più consone all'utente. Svolge la funzione di supporto ai percorsi concordati d'uscita, ai servizi di orientamento e di sostegno per l'accesso alla formazione professionale e al lavoro.

#### **Art. 6 Carta del servizio**

Il gestore di ciascun lotto collabora con il Comune per la predisposizione di Carta del servizio nella quale siano individuati la tipologia dei servizi erogati, i diritti ed i doveri degli utenti accolti.

La Carta del servizio deve essere tradotta, a cura del gestore, nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una delle lingue veicolari.

#### **Art. 7 - Cartella Personale**

Per ciascun utente/nucleo accolto deve essere predisposta e costantemente aggiornata, a cura del gestore, una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione relativa al progetto personalizzato ed i servizi e le attività erogate in suo favore.

#### **Art. 8 Servizi specialistici**

Il gestore deve assicurare a tutti gli utenti i servizi specialistici previsti dal presente articolo.

**Servizio di consulenza per l'accesso al mercato del lavoro**, collaborando con il progetto Aliseo e con gli altri progetti di accompagnamento al lavoro e all'inclusione attivi sul territorio Fornisce, ove richiesto dagli utenti, un quadro generale sulle tematiche in materia di lavoro relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori, ai tirocini formativi, alle borse lavoro ecc..

**Servizio di consulente per l'accesso alla casa**. È la figura messa a disposizione dal gestore per garantire all'utente azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; lettura dei giornali degli annunci; gestione delle utenze, ecc.).

Il consulente, nel caso in cui il soggetto acquisisca un alloggio in affitto, in *co-housing* autonomo, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica, deve assicurare un servizio di accompagnamento socioeducativo nella fase dell'assegnazione dell'alloggio, al fine di sostenere l'effettiva integrazione dell'utente all'interno del nuovo contesto.

Il consulente facilita l'incontro tra soggetti che hanno i requisiti per coabitare.

**Servizio di consulenza legale**. Il servizio di consulenza legale deve essere garantito da una figura professionale specifica con laurea in giurisprudenza e iscritta all'ordine degli avvocati, con comprovata esperienza.

Il consulente legale assicura agli utenti consulenze e approfondimenti giurisprudenziali sulla normativa di interesse (invalidità, provvidenze di natura economica, asilo per protezione internazionale, immigrazione) e sulle procedure ad esse connesse, supportando gli utenti anche nell'eventuale procedura di accesso al gratuito patrocinio.

**Supporto psicologico**. Il gestore deve garantire le attività di assistenza psicologica, in particolare nella individuazione delle risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del progetto d'inserimento.

#### **Art. 9 Risorse Professionali**

Il gestore deve assicurare che tutte le attività siano svolte mediante idonea organizzazione, con personale in possesso dei necessari requisiti.

Devono essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti presenti nelle strutture.

Il gestore deve garantire le attività di assistenza psicologica, in particolare nella individuazione delle risorse del soggetto che possono essere impegnate/attivate nella realizzazione degli obiettivi del progetto d'inserimento e la consulenza per l'accesso all'abitazione, consulenza legale con figure professionali con titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste.

In aggiunta alle figure professionali di cui agli articoli 5 e 8, il gestore deve assicurare la presenza, presso la struttura Meoste, di un operatore addetto ai servizi generali per le attività di accoglienza e supporto agli ospiti e alle altre figure professionali, di pulizia degli ambienti comuni, di segreteria di base.

Nello specifico, sono richieste per l'esecuzione dell'appalto, le seguenti figure professionali, per il monte ore nel periodo per ciascuna indicato:

#### **Lotto 1**

<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>Livello d'inquadramento minimo richiesto</b>	<b>Ore 13 su mesi</b>
Coordinatore	E1	850,00
Educatori	D1	4.200,00
Operatori accesso casa e lavoro	D1	500,00

Operatore servizi generali Meoste (	B1	845,00
Psicologo	E2	110,00
Consulente legale	E2	110,00

## Lotto 2

FIGURA PROFESSIONALE	Livello d'inquadramento minimo richiesto	Ore 13 su mesi
Coordinatore	E1	850,00
Educatori	D1	4.200,00
Operatori accesso casa e lavoro	D1	500,00
Psicologo	E2	110,00
Consulente legale	E2	110,00

Al personale incaricato della realizzazione del servizio dovrà essere applicato il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO (T151) ritenuto per sua natura il più pertinente al servizio in oggetto; ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Il livello d'inquadramento richiesto indicato nelle tabelle sopra riportate è riferito al CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (T151)

A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.

Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell'utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto, capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

Il gestore s'impegna a sostituire gli operatori dimissionari o trasferiti con altri di analoga professionalità. In caso di assenza a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il soggetto affidatario dovrà assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva, con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.

Eventuali minori ore prestate nei singoli periodi oggetto di fatturazione determinano, in assenza di una programmazione di recupero nel periodo successivo, una riduzione del corrispettivo dovuto pari al costo orario della manodopera delle figure interessate maggiorato del 5%. Le eventuali minori prestazioni orarie non possono comunque essere di entità tale da pregiudicare, a insindacabile giudizio del Comune, la funzionalità del servizio.

### Art. 10 Forniture Beni

Il gestore assicura l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del progetto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.

### Art. 11 Pulizie

**13.1 Pulizie presso gli appartamenti.** Le pulizie interne agli appartamenti di entrambi i lotti sono curate direttamente dalle persone accolte.

**13.2 Pulizie presso la struttura Meoste (Lotto 1).** Il gestore deve verificare che gli ospiti assicurino la pulizia delle camere, intervenendo ove necessario allo scopo di garantire il servizio di pulizia ordinaria di tutti i locali.

È specifico compito del gestore la pulizia ordinaria e, quando necessaria, straordinaria delle parti comuni.

**13.3 Gestione smaltimento dei rifiuti urbani presso la struttura Meoste (Lotto 1).** Per i rifiuti

urbani presenti il gestore assicura lo stoccaggio differenziato e il trasporto nei relativi cassonetti per la raccolta differenziata. Le finalità sono quelle di evitare giacenze per periodi prolungati e offrire in maniera educativa, agli ospiti, un ambiente decoroso e curato e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La struttura verrà quindi dotata di bidoni diversificati (con colori diversi per ciascuna tipologia) per lo smaltimento di: ●carta; ●alluminio e vetro; ●alimentare; ●indifferenziato.

#### **Art. 12 Sede Organizzativa**

Il gestore si obbliga a garantire, entro trenta giorni dall'affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede operativa nel territorio del Comune.

Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di particolare urgenza.

#### **Art. 13 Debito informativo**

**Tenuta dei registri e gestione delle banca dati.** Il gestore deve provvedere alla tenuta e all'aggiornamento costante di una banca dati nella quale devono essere registrati i nuovi ingressi e le uscite degli utenti e aggiornati i dati salienti relativi agli utenti (dati anagrafici, nazionalità, genere, esperienze lavorative, studi ecc.) entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data in cui si verificano.

Il Gestore deve trasmettere tempestivamente le informazioni a disposizione del personale della Direzione, anche a mezzo di software di proprietà del comune. I dati relativi alle presenze saranno inviati mensilmente alla Direzione Sicurezza Sociale alla P.O. Servizi Amministrati e alla P.O. competente della Direzione, salvo richieste ulteriori.

Gli aggiornamenti devono essere effettuati entro tre giorni dalle avvenute modifiche delle informazioni.

Nella banca dati devono inoltre essere inseriti e aggiornati i dati e le informazioni relative ai servizi erogati dalla struttura.

Nella gestione della banca dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa agli utenti ed ai servizi loro offerti, il gestore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla *privacy* in osservanza del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.

Il gestore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata, per la gestione delle comunicazioni da e verso il Comune e individuare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo.

- **tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti.**
- **scheda dei servizi erogati.** Per ciascun utente va tenuta e aggiornata una scheda dei servizi allo stesso erogati;
- **tenere la contabilità dei pagamenti dovuti al Comune da parte degli ospiti,** laddove siano previsti, curando la predisposizione e la consegna degli avvisi/bollettini di pagamento agli ospiti, nonché la trasmissione mensile al Comune dei riepiloghi nominativi dei pagamenti effettuati dagli ospiti stessi;

**Report.** Il gestore si impegna a fornire al Comune, periodicamente e alla conclusione dell'appalto, una relazione sul servizio svolto, in cui sia anche contenuto un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:

- i dati relativi agli utenti accolti nel periodo (in cui siano riportati: il numero degli utenti accolti, delle persone uscite dal progetto, i paesi di provenienza, delle presenze per genere e fasce d'età;
- gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d'accoglienza evidenziando, in particolare, quelli usciti dal sistema di accoglienza per aver trovato alloggio ed occupazione);
- in generale, tutti i dati e le informazioni che possano permettere la migliore valutazione dell'intervento.

#### **Art. 14 Altre disposizioni in materia di personale**

L'Impresa aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del presente Capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti di quanto previsto nel Contratto Collettivo su indicato o nell'eventuale CCNL equivalente applicato, nonché dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'Impresa aggiudicataria, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il CCNL indicato, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre, è tenuta ad osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze, su richiesta, la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il mancato pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Dal momento che l'appalto è finanziato con fondi PNRR, allo stesso si applica quanto previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, al presente appalto si applicano le seguenti ulteriori disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, fatto salvo quanto sopra previsto in relazione assorbimento, in via prioritaria, del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Il rispetto della clausola in questione è oggetto di specifico controllo della stazione appaltante in sede di esecuzione del contratto, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC", di cui all'art. 47 comma 8 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, si applicano, altresì le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, conv. con legge 108/2021, come sotto specificate e con le modalità specificate all'art. 19 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento degli obblighi relativi all'art. 47 DL 77/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

Il Comune, attraverso gli uffici competenti della Direzione Servizi Sociali, si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni anche attraverso incontri periodici con il soggetto affidatario finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell'andamento delle attività svolte in ottemperanza delle presenti Specifiche tecniche;
- la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento.

Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Direttore dell'esecuzione, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

#### **Art. 16 Corrispettivo dell'appalto e Modalità di Pagamento**

L'importo complessivo IVA esclusa, per l'intera durata dell'appalto, prevista in 13 mesi, è pari a € **252.672,20 per il lotto 1 e € 212.030,29 per il lotto 2**, così suddiviso:

- a) € 197.672,20 al netto IVA quale quota relativa alla componente servizi, costi generali ed utile di impresa per il lotto 1 (componente soggetta a ribasso);
- b) € 147.030,29 al netto IVA quale quota relativa alla componente servizi, costi generali ed utile di impresa per il lotto 2 (componente soggetta a ribasso);
- c) € 55.000,00 quale quota stanziata per il rimborso delle misure di supporto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 - Lotto 1 (componente fuori campo IVA e non soggetta a ribasso)
- d) € 65.000,00 quale quota stanziata per il rimborso le misure di supporto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 - Lotto 2 (componente fuori campo IVA e non soggetta a ribasso)

Al corrispettivo viene applicata l'IVA nell'aliquota prevista, se dovuta.

I corrispettivi e i rimborsi saranno liquidati su base bimestrale posticipata.

Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione dei seguenti documenti contabili:

- Fattura pari all'importo su base bimestrale (oltre IVA, se dovuta) della quota di corrispettivo di cui alla suddetta lettera a) (per il lotto 1) e alla suddetta lettera b) (per il lotto 2);
- Nota di debito su base bimestrale fuori campo IVA per il rimborso dell'importo complessivo delle spese sostenute per le misure di cui alla suddetta lettera c) (per il lotto 1) e alla suddetta lettera d) (per il lotto 2) effettivamente attivate.

Qualora la durata del servizio non corrisponda a un multiplo intero del bimestre, l'ultima fattura/nota di debito può essere riferita a un periodo di diversa durata.

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;

• Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva /DURC).

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto il Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate dalla mandataria all’indirizzo sopra indicato. La stazione appaltante provvederà comunque a liquidare le suddette fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che riscuoterà anche in nome e per conto delle mandanti.

Alle fatture riferiti ai corrispettivi di cui alle lettere a) e b) occorre allegare il rendiconto delle ore di personale impiegato nel servizio. Qualora il numero di ore erogate in riferimento alle singole figure sia inferiore a quello previsto per il periodo oggetto di fatturazione, il gestore dovrà allegare un programma di recupero delle minori ore rese o, in alternativa, dovrà ridurre l’importo della fattura secondo i criteri allo scopo indicati all’articolo 9.

#### **Art. 17 Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi in aumento dell’appalto è disposta previa richiesta dell’impresa aggiudicataria, a seguito di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune di Firenze.

La revisione dei prezzi in diminuzione è disposta previa richiesta da parte della stazione appaltante. Essendo i prezzi previsti al precedente articolo 16 determinati in ragione della media ponderata dei costi orari previsti, per il periodo previsto di esecuzione dell’appalto, dalle tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2024, può essere richiesta esclusivamente la revisione dei prezzi per i costi diversi dal costo della manodopera; al fine del calcolo della variazione del prezzo si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **Art. 18 Durata dell’appalto**

L’appalto ha durata di 13 mesi, con avvio dell’esecuzione previsto per il 1° marzo 2025 e conseguente conclusione prevista per il 31 marzo 2026.

L’appalto prevede l’opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato da eventuali rinnovi o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario si impegna, per almeno i 30 giorni successivi, a collaborare con i nuovi soggetti subentranti, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune.

#### **Art. 19 Sospensione delle prestazioni**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d’arte e

che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.

#### **Art. 20 Obblighi e responsabilità del gestore.**

Al gestore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) a comunicare al Comune, su richiesta la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) ad impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

#### **Art. 21 Privacy**

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy e si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché sé stesso e il proprio personale non diffondano/comunicano/cedano informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio, nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In

conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

#### **Art. 22 Responsabilità in materia di sicurezza**

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

L'aggiudicatario, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'aggiudicatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I..

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi

#### **Art. 23 Polizze assicurative**

eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo in caso di rinnovo o proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

- Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste garanzie per danni ai locali e alle cose di proprietà del Comune di Firenze eventualmente ricevuti in consegna o in custodia da parte del Comune stesso per lo svolgimento del servizio; tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 5.000.000,00.
- Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 5.000.000,00.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

#### **Art. 24 Garanzia Definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023, di valore pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

#### **Art. 25 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 26 Esecuzione Anticipata Del Contratto.**

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 D. Lgs. 36/2023.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento, da parte degli organi di giustizia amministrativa, dell'affidamento del servizio. Il gestore non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Qualora abbia avuto luogo l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento, da parte degli organi di giustizia amministrativa, dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

#### **Art. 27 Comunicazioni**

Il gestore ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del comune di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al comune, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 28 Sciopero**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

#### **Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

#### **Art. 30 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento**

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12

del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

vengono estesi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

#### **Art. 31 Dipendenti delle P.A. – Divieti**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

#### **Art. 32 Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'affidatario si impegna:

##### *Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

##### *Clausola n. 2*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.*

##### *Clausola n. 3*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra*

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

### Art. 33 Vigilanza e controlli

Il Comune eserciterà la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario, sia attraverso le attività proprie del DEC che mediante il servizio sociale professionale ed eventualmente mediante indagini di qualità rivolte ai beneficiari, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto presentato

### Art. 34 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto del contratto devono essere eseguiti secondo le modalità nella stessa indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:

#### Tabella: Casi di inadempienza

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALITA' in euro</b>
Mancata predisposizione della cartella personale per ciascun utente (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale del Comune e riferite al servizio (per ogni settimana di ritardo)	€ 100,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>4</sup> di cui all'art. 11 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi <sup>2</sup> di cui all'art. 13 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata collaborazione all'attività dell'equipe multi professionale	€ 250,00
Violazione di uno degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 20 per ogni violazione.	€ 1.000,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 14 in materia di personale. (per ogni violazione)	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 22 in materia di sicurezza (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancato rinnovo delle polizze assicurative (per ogni giorno di ritardo)	€ 200,00
Mancata comunicazione della variazione delle proprie ragioni sociali	€ 200,00
Violazione della normativa sulla <i>privacy</i>	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il comune, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 35 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

#### **Art. 35 Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021”;
- b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti;
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile,
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
  - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti,
- f) Sussistenza a carico all'aggiudicatario di una o più delle situazioni di cui all'art. 94, c. 1 del D.Lgs 36/2023 sia in fase di gara che successivamente sopraggiunta;
- g) Qualora l'aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
- i) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- j) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'aggiudicatario e abbia superato il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- k) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto art. 119 comma 1 D. Lgs. 36/2023, salva l'ipotesi prevista all'art. 120 comma 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023.
- l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- m) Affidamento di subappalto in violazione dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023;
- n) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- o) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali;
- p) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni

ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

- r) Mancata stipula, da parte dell'aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall'affidamento, salvo che per differimento espressamente concordato con la stazione appaltante.
- s) Mancata attivazione della sede organizzativa nel territorio del Comune di Firenze.

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il soggetto aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 36 Recesso dal contratto**

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite PEC.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, delle sole prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. L'appaltatore ha diritto altresì al pagamento del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato con le modalità di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, la medesima, oltre all'escussione della garanzia definitiva, potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, con addebito delle maggiori spese derivanti all'Amministrazione Comunale dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 37 Fallimento dell'aggiudicatario e ricorso all'eventuale graduatoria redatta in sede di gara**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi se tecnicamente ed economicamente possibile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

#### **Art. 38 Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

#### **Art. 39 Subappalto**

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto e con le modalità di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

#### **Art. 40 Cessione del Credito.**

All'eventuale cessione di crediti derivanti dal presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché la disciplina di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 41 Definizione delle controversie**

In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

#### **Art. 42 Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.